



NEWS

Euroconference

Edizione di martedì 15 Ottobre 2024

CASI OPERATIVI

Crediti 4.0 e corretta data da indicare nella comunicazione preventiva e in quella di completamento

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

CPB: termine di adesione tassativo

di Alessandro Bonuzzi

IMPOSTE SUL REDDITO

I “nuovi” rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello sport

di Alessandra Magliaro, Sandro Censi

IMPOSTE SUL REDDITO

La ritenuta degli intermediari sui canoni di locazione breve

di Cristoforo Florio

RISCOSSIONE

Il nuovo divieto di compensazione con ruoli superiori a euro 100.000

di Francesca Benini



CASI OPERATIVI

Crediti 4.0 e corretta data da indicare nella comunicazione preventiva e in quella di completamento

di Euroconference Centro Studi Tributari



The banner features the FiscoPratico logo (a stylized 'e' and 'c' in blue and red) and the text 'FiscoPratico'. To the right, it says 'La piattaforma editoriale integrata con l'AI per lo Studio del Commercialista' and 'scopri di più >'.

In merito al c.d. credito imposta 4.0 si chiede quale sia la corretta data da indicare nella comunicazione preventiva nonché in quella di completamento nel campo data di completamento degli investimenti?

In particolare, si chiede se tale data debba corrispondere alla data di:

- a) consegna;
- b) entrata in funzione;
- c) interconnessione.

Sempre in riferimento a tale credito si chiede cosa si intende per “*anno di completamento dell’investimento agevolato*” cui fa riferimento la risoluzione n. 25/E/2024 ai fini della compilazione del modello F24?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

CPB: termine di adesione tassativo

di Alessandro Bonuzzi

Seminario di specializzazione

Tutto quesiti nuovo concordato preventivo biennale: a tu per tu con gli esperti

[Scopri di più](#)

Per il **primo anno di applicazione**, il contribuente può **aderire** alla proposta di concordato preventivo (c.d. CPB) entro e non oltre il **termine** di presentazione della **dichiarazione annuale** dei redditi relativa al **periodo d'imposta in corso al 31.12.2023**.

Nel caso di contribuenti con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare**, che rappresentano la stragrande maggioranza dei **soggetti rientranti nel perimetro applicativo del nuovo istituto**, il **termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi**, per il **periodo d'imposta 2023, è fissato al 31.10.2024**.

Pertanto, l'**adesione** al CPB va esercitata **entro il prossimo 31.10.2024**, con l'invio del modello Redditi e Isa.

È essenziale tenere presente che il termine del 31.10.2024 è **tassativo** e, perciò, **non derogabile per nessun motivo**. Al riguardo, la [circolare n. 18/E/2024](#) dell'Agenzia delle entrate è stata chiara, affermando che *“Deve ritenersi che il termine previsto per aderire al CPB sia perentorio, in quanto il legislatore, per il solo 2024, rinvia espressamente alla data del 31 ottobre, in deroga al termine ordinario del 31 luglio (v. articolo 9, comma 3, ultimo periodo, del decreto CPB). Tale espressa formulazione avalla la conclusione che la data del 31 ottobre 2024 sia tassativa e, pertanto, ai fini dell'accettazione della proposta di CPB non trovi applicazione l'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 in base al quale sono valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine”*.

Ciò significa che **l'adesione al CPB non può essere esercitata** con la **dichiarazione tardiva**, trasmessa **entro i 90 giorni successivi** alla scadenza ordinaria del **prossimo 31.10.2024**(quindi entro il 29.1.2025).

Perdipiù si evidenzia che, per espressa previsione normativa, non può trovare nemmeno applicazione l'istituto della **remissione in bonis**, che avrebbe consentito di sanare l'omissione **entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva**. L'[articolo 35, D.Lgs. 13/2024](#), recante le disposizioni in materia di CPB, al comma 1, stabilisce, infatti, che *“Per l'adesione al concordato preventivo biennale non si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, del*



decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44". La relazione illustrativa al D.Lgs. 13/2024 legittima l'impossibilità di avvalersi della remissione in bonis per l'"estrema importanza che assume la tempestività nell'accettare la proposta di concordato nei tempi previsti dalla norma".

Diversamente, l'accettazione è valida **laddove venga espressa con la dichiarazione dei redditi correttiva nei termini**, quindi presentata **entro la scadenza del 31.10.2024**, che **sostituisce interamente** la precedente dichiarazione inviata. Di ciò se ne trova conferma nella [circolare n. 18/E/2024](#), laddove viene precisato che "L'articolo 9, comma 3, del decreto CPB, prevede che per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ossia entro il 31 ottobre 2024. Al riguardo si ritiene che nulla osti ad aderire alla proposta di concordato attraverso una dichiarazione correttiva nei termini presentata entro il 31 ottobre 2024, tenuto conto che, per il solo primo anno di applicazione dell'istituto, tale termine coincide con quello previsto per l'adesione al CPB".

Pertanto, il contribuente che avesse già presentato il modello Redditi (e Isa) 2024, **senza aver esercitato l'adesione al CPB**, può senz'altro **ritrasmettere** la dichiarazione, anche con la sola finalità di esprimere l'accettazione alla proposta concordataria, **sempreché venga rispettato il termine del 31.10.2024**; invii successivi non sono tollerati, **con conseguente impossibilità di aderire al nuovo istituto**.



IMPOSTE SUL REDDITO

I “nuovi” rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello sport

di Alessandra Magliaro, Sandro Censi

Seminario di specializzazione

Co.co.co. e collaborazioni occasionali degli sportivi dilettanti

Scopri di più

Crediamo sia possibile affermare, senza tema di smentita, che il D.Lgs. 36/2021 abbia introdotto, nel mondo dello sport, una **vera e propria rivoluzione** copernicana, relativamente alla **qualificazione giuslavoristica** e, di conseguenza, tributaria, **per coloro che**, a vario titolo, **operano in questo mondo**.

Ed invero, fino all’entrata in vigore della riforma dello sport la **L. 91/1981** operava una *summa divisio* fra **sportivi professionisti** e **sportivi dilettanti**. **Professionisti erano considerati “gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali”**. Ricordiamo che erano – e sono tuttora – solo **4 le Federazioni che avevano richiesto ed ottenuto la citata qualificazione professionistica** (si trattava, ma solo per alcune categorie, delle federazioni di calcio, basket, ciclismo e golf). Sempre la citata L. 91/1981 stabiliva che il rapporto di lavoro dei citati professionisti era da **inquadrare tra quello dipendente o** (in rari casi particolari) **autonomo**.

Tutti gli altri sportivi erano, per converso, **considerati “dilettanti”** nonostante, magari, avessero ottenuto **notevoli riconoscimenti sportivi** e profondessero un impegno, anche esclusivo, nelle loro attività. Per costoro non esisteva alcuna norma che li riguardasse all’interno della L. 91/1981 e l’unica norma che li citava era l’[articolo 67, comma 1, lettera m\), Tuir](#), che stabiliva un regime di favore per premi, rimborsi e compensi comunque percepiti da sportivi dilettanti.

Come detto, le nuove norme della **riforma dello sport**, hanno introdotto nuove classificazioni. Innanzitutto, è stata operata una distinzione tra **coloro che ricevono un compenso** per l’attività “sportiva” svolta, denominati **“lavoratori sportivi”** e coloro, definiti **volontari**, che, invece, **“mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.”** L’unica eccezione alla gratuità citata è data dalla **possibilità introdotta dai correttivi di poter ricevere**, a determinate condizioni, un **rimborso spese**.

Nell’ambito della riforma sono poi state inserite molteplici norme che riguardano la



collaborazione effettuata sotto forma di co.co.co.

Infatti, nonostante la riforma abbia previsto la possibilità di utilizzare quale **inquadramento contrattuale** quello di lavoro dipendente, autonomo, occasionale, quello **maggiormente preferito sembra essere quello di collaborazione coordinata e continuativa**. Questo si desume anche dal fatto che, ai sensi dell'[articolo 28, D.Lgs. 36/2021](#), “*nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:*”

1. *a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;*
2. *b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici”*

Va sottolineato che trattasi di **presunzione relativa**, per la quale potrà essere data la **prova contraria**. Questo aspetto è chiaramente molto importante per quanto riguarda l'onere probatorio: se la co.co.co. sportivo dilettantistica **rispetta i parametri sopra descritti**, allora **l'onere della prova contraria**, diretta ad una diversa qualificazione del rapporto, **grava sulla controparte** (ispettorato del lavoro, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate o il lavoratore che intenda impugnare il contratto applicato). Viceversa, in caso di **mancato rispetto dei parametri citati**, sarà onere delle parti contrattuali **dare prova dell'esistenza di un rapporto di co.co.co.**

Resta inteso che il **citato rapporto di co.co.co.**, può essere stabilito **non solo nell'ambito del dilettantismo, ma con ogni tipologia di lavoratore sportivo**. Va sottolineato che, però, per espressa disposizione legislativa ([articolo 27, D.Lgs. 36/2021](#)) “*nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato*”. Anche tale presunzione è di natura relativa e **non impedisce l'instaurazione di un diverso rapporto** che sarà, però, oggetto di **onere probatorio**.

Va a questo punto ricordata una ulteriore “tipologia” di co.co.co. nel mondo dello sport ed è quella disciplinata dall'[articolo 37, D.Lgs. 36/2021](#), il quale stabilisce che “*ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, ... può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile.*”

I collaboratori amministrativo-gestionali, quindi, **non devono essere annoverati tra i lavoratori sportivi**; a loro, tuttavia, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 36/2021 (es. le agevolazioni fiscali e contributive del lavoro sportivo nell'area del dilettantismo). La norma espressamente esclude che possano essere qualificati, come collaboratori amministrativo-gestionali, **coloro che forniscono tale attività nell'ambito di una professione**, per il cui esercizio devono essere



iscritti in **appositi albi o elenchi tenuti** dai rispettivi ordini professionali.

Pertanto, nel nuovo assetto risultante dalla riforma dello sport, fra i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del D.Lgs. 36/2021, si possono, semplificando, **operare le seguenti distinzioni:**

- **Lavoratori sportivi**

1. **l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico**, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, **del CONI, del CIP e di Sport** e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato
2. **ogni altro tesserato**, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo **le mansioni rientranti**, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, **tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva**
 - **non lavoratori sportivi** (ma comunque rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 36/2021), ossia coloro che **svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale**
 - **non lavoratori sportivi ai quali non si applicano le disposizioni del D.Lgs. 36/2021, ossia:**
 - coloro che **forniscono prestazioni nell'ambito di una professione**, la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali;
 - **altri soggetti**, diversi dai precedenti, che prestano **un'attività nei confronti di società ed associazioni sportive** (magazzinieri, giardinieri eccetera).



IMPOSTE SUL REDDITO

La ritenuta degli intermediari sui canoni di locazione breve

di Cristoforo Florio

Seminario di specializzazione

Locazioni brevi e turistiche

Le novità normative e i chiarimenti ufficiali del Fisco

Scopri di più

A norma dell'[articolo 4, comma 5, D.L. 50/2017](#), i soggetti che, in relazione alle c.d. "locazioni brevi", esercitano **attività di intermediazione immobiliare**, nonché quelli che gestiscono **portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, sono tenuti al **rispetto di alcuni specifici obblighi**.

Tra questi, la vigente disciplina prevede che, qualora essi incassino i **canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve**, oppure qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, devono operare, in qualità di sostituti d'imposta, una **ritenuta d'acconto del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario**, versandola poi con modello F24 all'Erario e **comunicandola al Fisco** tramite la certificazione unica.

L'obbligo in questione, pertanto, non è connesso all'attività di intermediazione nella conclusione del contratto di locazione breve, ma è collegato al **coinvolgimento dell'intermediario nella fase del pagamento**.

Quindi, ad esempio, nel caso in cui il conduttore **paghi il canone** di locazione breve **direttamente al locatore, l'obbligo di ritenuta** in capo all'intermediario **non sorge**; sul punto, l'Agenzia delle entrate ha chiarito, inoltre, che tale obbligo non sorge, altresì, se il **conduttore consegna all'intermediario un assegno intestato al locatore** (circolare n. 24/2017).

Tale normativa è stata oggetto di alcune **novità legislative**, introdotte dall'[articolo 1, comma 63, L. 213/2023](#), che hanno espressamente previsto che la **ritenuta in questione** debba essere effettuata dal **sostituto d'imposta sempre a titolo di acconto**.

Il precedente dettato normativo, invece, prevedeva che la ritenuta fosse operata a titolo d'acconto, solo nel caso in cui il **locatore non avesse esercitato l'opzione per la cedolare secca**.

Nel previgente regime, quindi, in caso di opzione per la cedolare secca, la ritenuta operata dall'intermediario si considerava **effettuata a titolo d'imposta**, con la conseguenza che il reddito da locazione non avrebbe dovuto essere **neanche inserito nella dichiarazione annuale**.



dei redditi, avendo già scontato l'imposizione fiscale in via definitiva per il tramite del sostituto d'imposta.

Una conferma sulla portata della nuova normativa è arrivata anche dall'Agenzia delle entrate, con la [**circolare n. 10/E/2024**](#), nella quale è stato chiarito che “*(...) il contribuente è tenuto, per ciascun periodo d'imposta, a determinare l'imposta – ordinaria o sostitutiva – dovuta, e a versare l'eventuale saldo dell'imposta, ottenuto previo scomputo delle ritenute d'acconto subite, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. Al riguardo, i dati dell'imposta dovuta, delle ritenute subite e dell'imposta a saldo sono indicati nella dichiarazione dei redditi (...)*”.

Peraltro, si ricorda che – dall’1.1.2024 – l'aliquota della cedolare secca relativa ai contratti di locazione breve è stata **incrementata dal 21% al 26%**, ferma restando la possibilità per il contribuente di continuare ad applicare **l'aliquota del 21%** in relazione ad **un solo immobile a scelta**, da **individuare nella dichiarazione** annuale dei redditi. Ciò nonostante, **l'ammontare della ritenuta** che l'intermediario è tenuto ad operare non è cambiata, essendo **rimasta fissata al 21%**, anche in caso di più unità concesse in locazione breve da parte del locatore.

Con riferimento alla base imponibile su cui applicare la ritenuta in questione, va precisato che, secondo quanto previsto dall'[**articolo 4, D.L. 50/2017**](#), **essa va calcolata** “*(...) sull'ammontare dei canoni e corrispettivi (...)*”, laddove per “canoni” la norma intende quelli derivanti da **contratti di locazione breve**, mentre per “corrispettivi” ci si riferisce ai **canoni da contratti di sublocazione breve e/o dei contratti di locazione breve** a titolo oneroso **conclusi dal comodatario** aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi.

Con il provvedimento Agenzia entrate n. 132395/2017, è stato chiarito che la ritenuta va applicata sui **“corrispettivi lordi”**; ciò in quanto, di norma, i contratti di locazione breve sono caratterizzati dalla **fornitura di prestazioni accessorie** (tipicamente la pulizia dell’alloggio e la fornitura della biancheria), che vengono **addebitate forfettariamente** all’inquilino e **inclusi nel canone/corrispettivo lordo**. Laddove, invece, tali somme per prestazioni accessorie siano **sostenute direttamente dal conduttore** o a questi **riaddebitate dal locatore** sulla base di costi e consumi effettivamente sostenuti, **non rientrano nella base imponibile** su cui applicare la ritenuta del 21% ([**circolare n. 24/2017**](#)).

Per quel che concerne la **provvigione dovuta all’intermediario** da parte del locatore, tale somma va **inclusa nella base imponibile** cui applicare la ritenuta **se viene riaddebitata al conduttore**; qualora, invece, la provvigione sia **addebitata direttamente dall’intermediario al conduttore** oppure sia **sostenuta direttamente dal locatore** (senza il successivo riaddebito al conduttore) **non andrà assoggettata a tassazione**.

Infine, si ricorda che **non rientrano nel corrispettivo lordo** del contratto nemmeno eventuali somme richieste dal locatore a titolo di **deposito cauzionale o penale**.

Da ultimo, in merito agli obblighi di sostituzione d'imposta sopra analizzati, sarebbe necessaria una conferma ufficiale in relazione a quegli **intermediari immobiliari che**, in quanto



operanti nel c.d. "regime forfettario", **non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte**. In tale ambito, infatti, l'[articolo 1, comma 69, L. 190/2014](#), stabilisce che tali soggetti *non sono sostituti d'imposta* in relazione alle ritenute di cui al titolo III, D.P.R. 600/1973, **ad eccezione delle ritenute**, di cui agli [articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973](#) (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati).

Il dubbio si pone in quanto le ritenute sulle locazioni brevi sono previste da una **norma di legge diversa** da quelle richiamate del D.P.R. n. 600/1973 e, in particolare, dall'[articolo 4, D.L. 50/2017](#); pertanto, e stando al dettato normativo, le ritenute sulle locazioni brevi **potrebbero non beneficiare dell'esclusione dall'obbligo di ritenuta prevista per i forfettari**.

Resta fermo che, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella [circolare n. 9/E/2019](#), i soggetti forfettari hanno, comunque, la **facoltà di operare le ritenute alla fonte, senza che tale comportamento costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal loro regime**.



RISCOSSIONE

Il nuovo divieto di compensazione con ruoli superiori a euro 100.000

di Francesca Benini

Convegno di aggiornamento

Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Il Legislatore, con il comma 49-quinquies, dell'[articolo 37, D.L. 223/2006](#), ha introdotto, a decorrere dallo **scorso 1.7.2024**, un generale **divieto di compensazione** in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di **importo complessivamente superiore a 100.000 euro**.

L'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 16/E/2024](#), ha commentato tale novella legislativa, fornendo i primi chiarimenti sul tema.

In primo luogo, l'Agenzia delle entrate ha osservato che **il limite di 100.000 euro** deve essere inteso in modo **“assoluto”**: questo significa che, in presenza di **carichi pari a 150.000 euro** e crediti compensabili **pari a 200.000 euro**, la compensazione è **preclusa anche per l'ammontare pari a 50.000 euro**.

Ai fini del **computo della soglia** dei 100.000 euro, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che rilevano i **ruoli per le imposte erariali** e quelli derivanti da **avvisi di recupero dei crediti di imposta**, oltre agli importi richiesti a titolo di **sanzioni ed interessi** (sono esclusi dal computo, invece, gli **interessi di mora e gli oneri di riscossione**).

Il divieto di compensazione opera **indipendentemente** dalla circostanza che il **ruolo sia ordinario, straordinario**, ovvero derivi da riscossione **a titolo definitivo o provvisorio**.

Per quanto riguarda i debiti che concorrono al **raggiungimento della soglia**, l'Agenzia delle entrate ha osservato che rilevano:

- le somme iscritte a ruolo in relazione alle quali siano **decorsi 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento**;
- le somme contestate con **accertamenti esecutivi** in merito ai quali, ordinariamente, siano **decorsi 30 giorni dal termine per proporre ricorso**;
- i carichi affidati, ai sensi dell'[articolo 29, D.L. 78/2010](#), in conseguenza del **mancato pagamento degli importi dovuti a titolo provvisorio** a seguito della proposizione del



ricorso, avverso l'avviso di accertamento esecutivo, **sempreché non sia stata concessa una sospensione giudiziale** o amministrativa.

Il contribuente, al fine di verificare l'esistenza di carichi affidati all'agente della riscossione, può **consultare la sua situazione debitoria** disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate Riscossione, oppure richiederla tramite **i canali del medesimo sito**, ovvero agli **sportelli dell'agente della riscossione**.

Il divieto di compensazione **non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione**, per i quali non sia intervenuta decadenza, ai sensi dell'[articolo 19, D.P.R. 602/1973](#).

Questo significa, pertanto, che i **carichi affidati all'agente della riscossione** non contribuiscono al **raggiungimento della soglia di 100.000 euro**, qualora le rate scadute siano state **regolarmente pagate**, ovvero quando il **mancato o tardivo pagamento** delle rate scadute non abbia comportato la **decadenza dal beneficio del relativo piano di rateazione**.

L'Agenzia delle entrate, tuttavia, ha chiarito che, nel caso in cui l'**omesso pagamento delle rate scadute** sia tale da comportare la **decadenza dal relativo piano di rateazione**, il **debito residuo complessivo non pagato contribuisce al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro**, il cui superamento comporta **l'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione**.

Il **divieto di compensazione**, inoltre, non opera per i contribuenti che hanno in atto una **dilazione da rottamazione dei ruoli** ex L. 197/2022. L'Agenzia delle entrate, infatti, ha chiarito che l'importo oggetto di definizione **non contribuisce al raggiungimento della soglia**, qualora siano **state versate tutte le rate** nei termini previsti dal piano di rateazione.

In caso di decadenza dalla definizione agevolata, tutto **il carico residuo** rileva ai fini del **raggiungimento della soglia dei 100.000 euro**, ivi compresi sanzioni e interessi.

L'Agenzia delle entrate, inoltre, ha chiarito che il **divieto di compensazione**, in presenza delle sopracitate condizioni, opera in relazione a **tutti i crediti erariali e i crediti di natura agevolativa**, come, ad esempio, il **credito ricerca e sviluppo, i bonus edilizi, ...**

Il divieto di compensazione, invece, non opera per i **crediti maturati nei confronti di Inps e Inail**. A questo riguardo, tuttavia, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, laddove operi il citato divieto, **non è consentito esporre nella medesima delega** di pagamento sia **crediti Inps o Inail sia crediti per i quali opera l'inibizione alla compensazione**.

L'Agenzia delle entrate, inoltre, ha evidenziato che il **divieto di compensazione** viene meno quando il debito, per effetto di sospensione giudiziale o di sentenza o di pagamento da parte del contribuente, **viene ridotto sotto i 100.000 euro**.

La rimozione o la riduzione fino a 100.000 euro dei carichi affidati all'agente della riscossione può essere conseguita anche per **mezzo dell'utilizzo in compensazione di crediti concernenti**



imposte erariali. L'Agenzia delle entrate, tuttavia, ha chiarito che tale possibilità è preclusa in caso di **ruoli derivanti da atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti**: per questa tipologia di debiti, il contribuente può estinguere/ridurli esclusivamente **pagandoli senza compensazione**.